

INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI

L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Regione Lazio
rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale **Maria Maddalena Novelli**
e dal Direttore Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta scolastica e Formativa e diritto allo
studio **Maria Pia Bucchioni**

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, in materia di asili nido e fondi a destinazione vincolata;

VISTI gli accordi sanciti in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 (Rep. N. 44/CU) e il 20 marzo 2008 (Rep. Atto n. 40/CU), con cui è stata data attuazione al predetto art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

VISTO l'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, concernente *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, n. 09 dell'11 novembre 2009 prot. n. 11466, che definisce i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera;

SENTITO il Tavolo dove sono rappresentati gli Enti Locali e le parti sociali;

